

Consiglio di Stato, Sezione V 21/05/1999 n. 140
legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

In materia di appalto di opere pubbliche, l'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. disciplina in modo distinto l'ipotesi in cui sia stato indicato, all'atto dell'offerta, un solo candidato subappaltatore e l'ipotesi in cui siano stati indicati più candidati, stabilendo, solo nel primo caso, che contestualmente all'offerta sia depositata la certificazione attestante il possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, mentre nel secondo caso, la certificazione attestante il possesso del requisito va trasmessa, per il solo subappaltatore effettivamente prescelto, « al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di appalto », e cioè entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione.